

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 15 R.D.
N. 1380 P.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 18.00, nella sede comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA di 1^a Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GERMANO BIGNOTTI	X	
2) FRANCO BENEDETTI	--	X
3) MARIA ORAZIA MASCAGNA	X	
4) ALESSANDRO TOSONI	X	
5) CRISTIAN MANTELLI	X	
6) FULVIO PICCININI	X	
7) GIUSEPPE BESCHI	X	
8) UGO AVOGADRO	X	
9) ANGELISA BIGNOTTI	X	
10) FRANCESCO CAPUTO	X	
11) GABRIELLA FELCHILCHER	X	
12) EMANUELE MORANDI	--	X
13) GINO PASINI	X	
TOTALI	11	2

Con l'intervento del Segretario comunale, Sig. ra Susanna dott.ssa Turturici;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Germano BIGNOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio comunale data la presenza del dr Saletta della società Mantova Ambiente Spa decide, all'unanimità, di anticipare i punti posti all'odg al n°12, 13, 14, 15 dopo il punto 2;

Il Sindaco – Presidente da lettura pertanto del punto n°3 dell'odg. *“Approvazione regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI”* e passa la parola al dr. Saletta;

Il dr Saletta illustra i contenuti del regolamento facendo presente che si verifica un abbassamento del 35% dei coefficienti e che rilevano la detenzione e il possesso dei fabbricati e non più l'occupazione.

La quota variabile 2 viene calcolata a metà; metà viene pagata da tutti e metà da chi produce di più per cui paga di più.

Pone l'accento poi sull'articolo nuovo che disciplina le convenzioni, valevole per chi produce moltissimi rifiuti; questi pagano solo la quota fissa, per la variabile vale il regolamento;

Secondo il consigliere Gabriella Felchilcher, del gruppo consiliare Solferino Insieme, relativamente al piano finanziario fa osservare che l'importo rispetto al 2013 cala, i crediti inesigibili dovrebbero essere posti a carico di Mantova Ambiente spa e circa il piano finanziario osserva che diminuisce perché è esclusa la raccolta del verde che si effettua a richiesta;

Il dr Saletta, per l'osservazione relativa ai crediti inesigibili risponde che è impossibile che la società se ne faccia carico; la società si prende in carico solo il rischio d'impresa;

Il Sindaco fa presente, infine, che è vero che nel piano finanziario di € 230.000,00, manca il verde, ma rispetto al 2011, a causa di alcuni correttivi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, il costo è diminuito da € 298.000,00 a € 230.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatti propri gli interventi;

CONSIDERATO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, in attesa di conversione;

VALUTATO opportuno procedere alla eventuale modifica del Regolamento del Corrispettivo per i Rifiuti solo quando le modifiche di cui al Decreto Legge n° 16 del 6 marzo 2014 siano divenute definitive a seguito della approvazione della legge di conversione e pertanto su tali aspetti il Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato ad esprimersi;

DATO ATTO che:

- a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Solferino in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il:

I. CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014 è stato, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. serie generale n° 302 in data 27 dicembre 2013, differito alla data del 28 febbraio 2014. Con successivo Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21 febbraio 2014, differisce ulteriormente il termine di approvazione ai bilanci di previsione dei Comuni al 30 aprile 2014.

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”*

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

DATO ATTO altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo si procede, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

RILEVATO che nel Regolamento viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l'art. 1, comma 660 della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, predisposto dai competenti uffici comunali, composto da n. 37 articoli, oltre agli allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 97 comma 4 lett d del D.Lgs. 267/2000 (parere allegato);

Con votazione favorevole unanime; legalmente presenti e votanti n° 11 consiglieri;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, composto da n. 37 articoli, oltre agli allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6, che viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

- **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.

- **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

- **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

- **DI DARE ATTO** che sulla proposta di delibera da adottare sono stati espressi i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;

- **DI DICHIARARE** il presente atto, a seguito di votazione con voti favorevoli unanimi, espressi da n°11 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Germano Bignotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Susanna dott.ssa Turturici

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

R.P. N. 106

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12.05.2014 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì ...12.05.2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. ssa Susanna Turturici

=====

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

lì ...22.05.2014....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Susanna Turturici

=====

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Susanna Turturici

=====